

**BOZZA PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING CON
DISPOSITIVI A PROPULSIONE ELETTRICA, IN MODALITÀ FREE-FLOATING**

Tra

la società con sede legale in

CF e P.IVA rappresentata da

in qualità di (di seguito per brevità **GESTORE**)

e

il **Comune di ASTI** con sede legale in Asti Piazza San Secondo n. 1, P. IVA 00072360050, in questo atto rappresentato dall'Arch. Angelo Demarchis, in qualità di dirigente del Settore Patrimonio Ambiente e Reti, domiciliato per la carica ed al fine del presente atto ove sopra (di seguito per brevità **COMUNE**)

PREMESSO CHE

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 15/09/2020 è stato disposto di predisporre una manifestazione di interesse alla ricerca di imprese interessate allo sviluppo di un servizio in sharing (di seguito: servizio) con mezzi innovativi a propulsione elettrica (di seguito: mezzi), in modalità free-floating.

Il Comune di Asti ha indetto con Determinazione Dirigenziale n. 1756 del 02/11/2020 una selezione pubblica per l'individuazione di un soggetto affidatario del servizio di che trattasi mediante avviso pubblico emesso in data 06/11/2020

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di seguito il **"Protocollo"**).

1. OGGETTO

Con il presente Protocollo le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla gestione di un servizio di mobilità in sharing con dispositivi a propulsione elettrica, in modalità free-floating.

2. IMPEGNI DEL GESTORE

Il Gestore si impegna, a propria cura e spese, ad assicurare direttamente il rispetto delle seguenti condizioni:

1. il servizio sarà in modalità "free-floating" (a flusso libero, con possibilità di restituire il mezzo in punti diversi da quello di prelievo);
2. la restituzione dei mezzi verrà assicurata, nel rispetto del Codice della Strada, in tutta o parte della città ad esclusione della "No Parking Zone" (l'utente che intendesse abbandonare il mezzo in quest'area dovrà essere disincentivato dall'impossibilità di interrompere il pagamento a tempo in corso); tale area è indicativamente individuata nella planimetria allegata al presente disciplinare (quadrilatero compreso tra il corso Alfieri, i portici Anfossi, via Garibaldi, Piazza San Secondo, e via Gobetti, tutta la viabilità delimitante il quadrilatero inclusa);
3. il servizio non comporterà alcun impegno o spesa per l'Amministrazione Comunale, eccezion fatta per la messa a disposizione di eventuali aree dedicate alla riconsegna prioritaria dei mezzi elettrici, preventivamente concordate, di cui al punto 6., fatto salvo il pagamento della TOSAP, ove dovuta; tutti gli oneri economici per attuare il servizio in oggetto saranno completamente a carico del gestore;
4. il servizio sarà fornito in via continuativa; sarà data facoltà al gestore di sospendere momentaneamente il medesimo qualora si verificassero situazioni che possono compromettere potenzialmente la sicurezza degli utenti (es. condizioni meteorologiche avverse), dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale tramite PEC; analoga comunicazione dovrà essere effettuata tempestivamente verso gli utenti tramite APP;

5. gli automezzi adibiti alla manutenzione e ricollocazione dei mezzi, che saranno oggetto di autorizzazione all'accesso a zone pedonali e ZTL saranno esclusivamente a propulsione elettrica;
6. l'eventuale individuazione e tracciamento di aree di restituzione prioritaria (agevolata con tariffa premiante) dei mezzi, verrà effettuata:
 - a. di concerto con l'Amministrazione Comunale in merito ai siti proposti ed alle singole dimensioni;
 - b. previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla posa ed all'esercizio di eventuali attrezzature;
 - c. al solo scopo di ottimizzare la gestione dei mezzi restituiti in modalità free floating;
 - d. a condizione che tali aree siano dotate, a propria cura ed onere, di tabelle esplicative delle norme di utilizzo;
7. ai fini dello svolgimento del servizio, verrà messo a disposizione un numero di mezzi a propulsione elettrica non inferiore a n. 100 unità (numero minimo di mezzi effettivamente disponibili) tra monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita, di cui almeno 40 monopattini elettrici e 40 biciclette a pedalata assistita; verranno eventualmente messi a disposizione, purché in aggiunta ai minimi, parziali e complessivo, di cui sopra, anche altri mezzi a propulsione elettrica quali, ad esempio, hoverboard e segway;
8. il servizio sarà aperto all'utenza in possesso dei requisiti senza nessun elemento di esclusione, fatte salve le norme disciplinari in relazione ai regolamenti forniti all'atto di iscrizione al servizio, il tutto nel rispetto delle normative vigenti;
9. durante tutto il periodo di erogazione del servizio sarà attivo un call-center di supporto all'utenza;
10. verrà controllato lo stato dei mezzi in servizio al fine di assicurare una perfetta efficienza dei medesimi;
11. sarà garantito un servizio di pronto intervento e controllo dei mezzi in sharing, con la possibilità di avere degli operatori presenti sul territorio, per cui entro 24 ore dalla segnalazione saranno rimossi i mezzi abbandonati posteggiati in modo improprio o in aree vietate; a tal fine saranno forniti i recapiti presso i quali attivare il pronto intervento (numero telefonico ed e-mail) dell'operatore;
12. sarà garantita la gestione informatica dell'interfaccia dell'utente e delle operazioni di pagamento da parte del medesimo;
13. sarà garantita la prenotazione rapida fino al momento dell'utilizzo del dispositivo ovvero lo stesso se libero dovrà poter essere utilizzato anche senza dover procedere alla prenotazione;
14. l'utente potrà accedere al servizio attraverso web o app compatibili con i principali SOC (Android, Microsoft, iOS);
15. sarà prevista, inoltre, una modalità di ticketing che includa anche la possibilità all'utente di usufruire tariffe flat/abbonamenti;
16. la ricarica delle batterie e la modalità della avverranno nel totale rispetto della normativa nazionale ed europea e a totale carico e responsabilità del gestore;
17. i mezzi saranno dotati delle seguenti caratteristiche minime:
 - a. a propulsione elettrica (esclusivamente in assistenza nel caso delle biciclette) ed omologati;
 - b. idonei alla circolazione su strada nel rispetto del Codice della Strada, delle prescrizioni contenute nel Decreto n. 229 del 4 giugno 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica
 - c. adeguati ai livelli di sicurezza vigenti e conformi alla normativa vigente;
 - d. conformi alle prescrizioni e gli standard nazionali ed europee vigenti;
 - e. dotati di interfaccia di bordo con il sistema di gestione digitale e funzionanti anche in assenza di postazioni fisse di custodia/ricovero;
 - f. provvisti di un sistema di georeferenziazione in grado di delimitare l'area di attivazione del servizio con un margine di errore possibilmente non superiore a 40-50m;
 - g. identificabili attraverso un numero univoco posizionato sul mezzo in maniera visibile in fase di utilizzo oltre al logo del gestore;
18. per tutto il periodo di esercizio sarà garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e di tutti gli impianti/software connessi all'esercizio del servizio; eventuali impianti fissi/manufatti ~~manufatti~~ saranno tenuti costantemente in decoroso stato, mediante tempestive ed adeguate manutenzioni che saranno totalmente a proprio carico, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Asti;
19. al termine della concessione del servizio saranno eseguiti a proprio carico e senza diritto a rimborso spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione di eventuali opere insistenti sul suolo pubblico e per il ripristino dello stato dei luoghi antecedente l'installazione, senza diritto ad alcun rimborso o compenso dal Comune di Asti;
20. è garantita la copertura assicurativa per responsabilità civile sia verso terzi sia verso i soggetti utenti; l'assicurazione prevede il risarcimento per qualsiasi danno concernente persone, cose ed animali,

esentando l'Amministrazione comunale e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità; l'assicurazione è stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, dedicata all'erogazione del servizio in oggetto nel comune di Asti con massimali di copertura pari ad almeno € 5.000.000,00 per la RCT e per ciascun sinistro, inclusa la copertura dei danni a strutture/mezzi e dei danni subiti dagli utilizzatori del servizio con obbligo di riconfermare tale massimale successivamente ad ogni eventuale sinistro che dovesse verificarsi;

21. ai fini della copertura di eventuali spese che dovessero risultare all'Amministrazione Comunale per inadempienze o negligenze nell'esecuzione del servizio, verrà prodotta, prima dell'avvio del servizio, polizza fideiussoria per un importo pari ad almeno 30,00 euro per ogni mezzo adibito al servizio; la fideiussione bancaria o polizza assicurativa prevederà espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
 - c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Asti;
22. i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, sostituzione di parti o dell'intero mezzo ed il recupero dei mezzi nel caso siano abbandonati in altri comuni, all'interno di spazi privati o in luoghi non stradali (scarpate, canali, ecc.) sono a proprio carico, comprese le eventuali comunicazioni e i richiami agli utenti circa la sospensione del servizio nel caso di non idoneo utilizzo del medesimo;
23. prima dell'avvio del servizio verrà creata una base logistica nel Comune di Asti o Comuni confinanti e comunicato il nominativo del Responsabile operativo, nonché un numero di cellulare di contatto per ogni evenienza attivo 7gg/24h, oltre a un indirizzo di posta elettronica certificata;
24. la convenzione non sarà ceduta a soggetti terzi privi di alcuna connessione con la propria azienda, pena la risoluzione ipso iure della stessa, per fatto e colpa del concessionario;
25. prima dell'avvio del servizio sarà avviata un'adeguata azione di comunicazione e informazione nei confronti degli utenti circa le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative alla sicurezza stradale, al rispetto dei pedoni e degli altri utenti della strada, alla velocità e alle modalità consentite di sosta;
26. per situazioni particolari, manifestazioni o necessità di ordine pubblico, su richiesta del Comune di Asti verranno recuperati e spostati in altro luogo i mezzi eventualmente posizionati nell'area interessata;
27. verranno rispettate tutte le leggi e i regolamenti italiani vigenti ed acquisiti, a propria cura e spese, tutti i necessari permessi, certificati e nulla-osta relativi alla erogazione e gestione del servizio in oggetto, nonché applicate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria;
28. il Comune di Asti ed il personale da esso dipendente sarà tenuto indenne da ogni pretesa, azione e ragione che possa derivargli da terzi, in dipendenza della convenzione, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la gestione del servizio; il Comune di Asti non dovrà assumere alcuna responsabilità conseguente ai rapporti del gestore con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera, gestori, utenti e terzi in genere;

3. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune s'impegna a assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio di eventuali autorizzazioni necessarie per l'avvio del servizio, per quanto di propria competenza, a cura, spese e responsabilità del gestore.

4. DURATA E REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata pari a 5 anni dalla data di effettivo avvio del servizio, da comunicarsi mediante PEC da parte del Gestore una volta esperiti tutti gli adempimenti preliminari all'avvio stesso riportati ai vari punti dell'art. 2, di cui il Gestore dovrà esplicitamente dar conto nella PEC summenzionata.

La durata del presente Protocollo non verrà automaticamente rinnovata.

Ciascuna parte si riserva sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti, di proporre alla controparte il rinnovo, con ridefinizione delle condizioni economiche, mediante comunicazione da far pervenire entro e non oltre mesi sei dalla sua scadenza. In caso che nessuna delle due parti proponga il rinnovo entro il termine sopra indicato, o che non venga raggiunto accordo in merito, il presente Protocollo si intende automaticamente risolto alla scadenza convenuta.

L'eventuale rinnovo verrà sottoposto, a fronte di un'istruttoria del settore Patrimonio Ambiente e Reti, all'approvazione della Giunta Comunale, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione

Alla scadenza o risoluzione, anche anticipata, del presente Protocollo, il Gestore, in assenza di diverso accordo con il Comune dovrà, a propria cura e spese, rimuovere tutti i mezzi e le attrezzature (impianti, cartellonistica, segnaletica, ecc.) eventualmente installate a servizio dello sharing, ripristinando lo stato dei luoghi.

La revoca del presente Protocollo può essere disposta dal Comune per motivi di superiore pubblico interesse. La revoca dovrà essere opportunamente motivata.

Qualora il rapporto di convenzione sia revocato dal Comune per motivi di superiore pubblico interesse, saranno rimborsati al Gestore unicamente i costi documentati per il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione delle attrezzature eventualmente installate a servizio dello sharing e dei mezzi, che rimarranno di proprietà del Gestore, senza che lo stesso possa avanzare pretese o richieste o qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per la revoca anticipata, incluso l'indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno.

5. COSTI

Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

6. COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione al servizio di cui al presente Protocollo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

7. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto e accetta che il Gestore è il solo ed unico titolare del know how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti il servizio ed i mezzi (inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto), che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere dal Gestore anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti le eventuali aree di restituzione prioritaria dei mezzi di cui all'art. 2, punto 6. del presente Protocollo.

Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

8. CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO

Per tutta la durata del presente Protocollo le eventuali occupazioni temporanee del suolo pubblico sono assoggettate al pagamento della Tassa di Occupazione del Suolo ed Aree Pubbliche (TOSAP), secondo le risultanze di cui al vigente Regolamento Comunale. Il pagamento dovrà essere effettuato all'atto della autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, prima dell'effettuazione della medesima.

9. CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUALE

Per tutta la durata del presente Protocollo il Gestore provvederà al pagamento del contributo economico integrativo, stabilito nella misura pari a _____ euro/anno, da corrispondere al Comune di Asti.

Il pagamento dovrà essere effettuato:

- il primo anno: prima della data di avvio del servizio, come definita all'art. 4, primo capoverso;
- per tutti gli anni successivi: entro un anno dalla data di effettuazione del primo pagamento.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – GDPR, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo.

11. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Asti.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

12. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

13. REGISTRAZIONE

In caso di registrazione il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 5, c. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con DPR 26 aprile 1986 n. 131 che saranno a carico del Gestore.

14. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi:

Per il Gestore:

PEC:

Per il Comune:

PEC: protocollo.comuneasti@pec.it

15. CODICE DI COMPORTAMENTO

In coerenza con le clausole contenute nel Codice di Comportamento - ai sensi dell'art. 54, comma 5, del DLgs 165/2001 - reperibile all'indirizzo Internet: http://asti.etrasparenza.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html, nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguire un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Comune di Asti
